

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## **RATEIZZAZIONE "IN PROROGA" DELLE DILAZIONI CONCESSE DA EQUITALIA**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 2, comma 20 del decreto legge del 29 dicembre 2010, n. 225 c.d. "decreto Milleproroghe" convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede la possibilità per tutti i contribuenti, a cui è stata concessa una rateazione entro il 27 febbraio 2011 e che non sono in regola con le scadenze dei pagamenti della prima oppure successivamente di due rate, di richiedere una proroga per un ulteriore periodo di 72 mesi (6 anni) a condizione che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro condizione economica.

Con la Direttiva di gruppo n. 12/2011 Prot. n. 2011/4313 del 15 aprile 2011 è stato attuato quanto previsto dal decreto Milleproroghe e sono stati specificati i parametri per quantificare il peggioramento della situazione economica, differenti per le varie categorie di contribuenti.

### **1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROROGA**

La presentazione dell'istanza di proroga sarà considerata tempestiva se presentata entro il 30 giugno 2011 o tardiva se presentata oltre tale termine.

La qualificazione dell'istanza tempestiva o tardiva fa variare gli effetti in capo al debitore.

#### **1.2 ISTANZA TEMPESTIVA**

In caso di istanza presentata entro il 30 giugno 2011 si produrranno i seguenti effetti:

1. non verranno revocate le eventuali misure cautelari già adottate dal concessionario della riscossione (fermi amministrativi e ipoteche);
2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe costituire un pregiudizio per la riscossione;
3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;
4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso.

Il debitore, nonostante la presentazione di istanza tempestiva, non perderà la qualifica di soggetto inadempiente.

In presenza di rimborsi a favore del debitore, l'eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

#### **1.2 ISTANZA TARDIVA**

La presentazione dell'istanza di proroga dopo il termine di favore del 30 giugno 2011 produrrà gli stessi effetti previsti per l'istanza tempestiva ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso che il concessionario della riscossione potrebbe già aver avviato a seguito del mancato rispetto del piano originario di dilazione.

### **2. INDIVIDUAZIONE DEL PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Condizione necessaria al fine di poter prorogare fino a 72 mesi il periodo di dilazione è comprovare il temporaneo peggioramento della situazione economica.

La prova di tale situazione varia a seconda dell'importo del debito e della tipologia di soggetto debitore.

## **2.1 IMPORTI FINO A 5MILA EURO**

Se l'istanza di un'ulteriore proroga riguarda una rateazione di un importo fino a € 5mila, la stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata dal debitore che attesti di trovarsi in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento della presentazione dell'istanza originaria.

## **2.2 IMPORTI SUPERIORI A 5MILA EURO**

Se l'importo per il quale si chiede l'ulteriore proroga è superiore a € 5mila occorre distinguere, così come avviene per la presentazione originaria, fra: persone fisiche e titolari di ditte individuali in regime semplificato e altre categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, cooperative, ecc..).

### **2.2.1. PERSONE FISICHE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**

Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regime semplificato occorrerà attestare il peggioramento della situazione di difficoltà tramite la presentazione di un nuovo modello ISEE di valore inferiore a quello allegato all'originaria istanza di dilazione, che dovrà essere sempre riportato nel modello di istanza di proroga.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE si potrà dimostrare soltanto l'esistenza di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica, in senso negativo, della situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:

- la perdita di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;
- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

In tal caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

### **2.2.2. ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI**

Per le altre categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria) che intendono presentare l'istanza di rateazione in proroga dovranno attestare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta proroga ed il cui valore dovrà essere sempre riportato nella relativa modulistica.

Come è noto, per poter accedere alla rateazione (prima rateazione o rateazione successiva) è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1: verificata l'esistenza di tale condizione, la rateazione potrà essere concessa se l'indice Alfa è superiore a 3, con le seguenti modalità:

- ❖ per alfa compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate
- ❖ per alfa compresa tra 3,6 e 4: massimo 18 rate
- ❖ per alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate
- ❖ per alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- ❖ per alfa compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate
- ❖ per alfa oltre 10: massimo 72 rate

### 3. CASI PARTICOLARI: IMRESE IN LIQUIDAZIONE

Anche le società che hanno deliberato la messa in liquidazione possono trovarsi nella impossibilità di far fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo.

In tal caso, l'istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

- i motivi che hanno determinato l'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al debito iscritto a ruolo.

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata superiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità dell'attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

Si precisa che l'eventuale garanzia dovrà essere rilasciata entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

Le società in liquidazione potranno beneficiare della proroga a condizione che oltre alla documentazione prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui al combinato disposto dagli articoli 161 e 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, comprovante:

- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alle precedenti rateazioni concesse;
- la permanenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado sui beni il cui valore sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

L'eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)